



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 19/12/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:22** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ADDUCE LAURA	CONSIGLIERE	Presente
AGATE MARIA KATJA	CONSIGLIERE	Presente
BOULANGER MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
CALOSSO VALERIO GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
DEPETRIS FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI LUCA FELICE FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GAGLIOTTI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
GIOVE FILOMENA	CONSIGLIERE	Presente
GUIDONI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LETTIERI ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
MURZIO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PRATTICO' RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Assente
SURIANO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
TESIO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VACIRCA IRENE	CONSIGLIERE	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
ZANCHETTA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
ZANETTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
ZOAVO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DE FRANCIA PAOLO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BARBATO SUSANNA .

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025

Deliberazione proposta dal Sindaco a relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi

Premesso che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i., i Comuni possono istituire, un'addizionale di propria competenza sui redditi delle persone fisiche, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Dato atto che a decorrere dall'anno 2007 è stata, altresì, riconosciuta ai comuni la facoltà di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo, in presenza di specifici requisiti reddituali.

Preso atto che la normativa vigente prevede che i comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Ravvisato che i Comuni, adottando apposito regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, approvano le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e stabiliscono la soglia di esenzione, in ragione di specifici requisiti reddituali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2023 con la quale sono state approvate, per l'annualità fiscale 2023, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale, differenziate per scaglioni di reddito, e la soglia di esenzione, pari a € 15.000:

0 – 15.000 €	0,60%
15.000 € – 28.000 €	0,70%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

Dato atto che con D.Lgs. n.216/2023, in attuazione della Legge delega n.111/2023, il Governo ha revisionato il sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), rimodulando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote di imposta, e riducendo da quattro a tre gli scaglioni reddituali, con conseguente accorpamento delle prime due fasce.

Dato atto che, così come previsto dall'art.3 comma 3 del decreto sopra indicato, i Comuni potevano determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 comma 1 del TUIR, vigenti per l'anno 2023; con specifica, al successivo comma 4, che in caso di non adozione della delibera di approvazione, per l'anno 2024, continuano ad applicarsi le aliquote e gli scaglioni vigenti per l'anno 2023.

Ravvisato che con il disegno di Legge di Bilancio 2025, all'art.2 A.C. 2112 bis, attualmente in fase discussione in Parlamento, il Governo ha reso strutturale e pertanto confermato, anche per la prossima annualità fiscale, la riduzione da quattro a soli tre scaglioni di reddito IRPEF, in deroga alla disciplina del TUIR:

0 € – 28.000 €
28.000 € – 50.000 €
Oltre 50.000 €

Preso atto che al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, si ritiene coerente rimodulare anche l'addizionale comunale tenendo conto delle tre fasce di reddito, come ridefinite dal legislatore, prevedendo le seguenti aliquote, definite in modo tale da confermare le previsioni di gettito atteso in linea con i precedenti anni di imposta e convalidando la soglia di esenzione per i redditi inferiori a € 15.000:

0 € – 28.000 €	0,65%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

Richiamato l'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, tra l'altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, la sopra citata delibera, per acquisire efficacia, deve essere pubblicata sul presente sito internet www.finanze.gov.it entro il 20 dicembre dell'anno.

Preso atto che, nello specifico, la delibera - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - deve essere trasmessa dal Comune esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", come da documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in base a quanto espresso in premessa;
3. nello specifico di prendere atto che l'art.1 comma 1 ter del Regolamento in oggetto viene modificato come segue:
A decorrere dal 1° gennaio 2025 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, in deroga a quanto indicato dal T.U.I.R., nelle seguenti misure:

0 € – 28.000 €	0,65%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

4. di dare atto che viene confermata la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale IRPEF per redditi di imposta inferiori e pari a € 15.000,00, così come previsto dall'art.3 comma 2 ter del vigente Regolamento Comunale;
5. di prendere atto che per redditi IRPEF superiori alla soglia di € 15.000,00, l'addizionale comunale è dovuta per intero, sulla base degli scaglioni reddituali sopracitati;
6. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, e pubblicata in via telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; in quanto documento allegato al bilancio di previsione.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio Carlo Garrone qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri Federico Depetris, Felice Fulvio Di Luca, Alfonso Lettieri, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Dirigente della Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in data 05/12/2024;
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Congiunta ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari acquisito in data 16/12/2024;
- Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale;
- Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

La votazione, espressa su supporto digitale, dà il seguente risultato:
Presenti n. 23 – Votanti n. 23 – Astenuti n. /;
Voti favorevoli n. 23 – Voti contrari n. /

Visto l'esito della votazione

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta avente ad oggetto “ **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025**”

Successivamente il Consiglio comunale con votazione tramite supporto digitale, avente il seguente risultato:

Presenti n. 23 – Votanti n. 23 – Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 23 – Voti contrari n. /

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Deliberazione n. 64 del 19/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE FRANCIA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
BARBATO SUSANNA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BARBATO SUSANNA



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 19/04/2007

Modifiche

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 13/02/2008

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 29/11/2010 (revocata)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 22/6/2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 11/06/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31/03/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27/02/2023

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL /2024

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

1. Il Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2001 l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a partire dal 1° gennaio 2002 .

1 bis Con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha disposto di variare a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

1 ter A decorrere dal 1° gennaio 2025 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, in deroga a quanto indicato dal T.U.I.R., nelle seguenti misure:

0 € – 28.000 €	0,65%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, come previsto dal comma 142 lett. c), punto 2), legge n. 296 del 27/12/2006.

3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

4. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite delibera consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno d'imposta 2008, viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore a € 10.000,00.
- 2 bis Dall'anno di imposta 2011, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 12.000,00.
- 2 ter Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 15.000,00
3. Per i redditi Irpef superiori alle soglie sopracitate, l'addizionale comunale è dovuta per intero.
4. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e delle soglie di esenzione vigenti l'anno precedente.

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 19/04/2007

Modifiche

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 13/02/2008

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 29/11/2010 (revocata)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 22/6/2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 11/06/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31/03/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27/02/2023

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL /2024

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

1. Il Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2001 l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a partire dal 1° gennaio 2002 .

1 bis Con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha disposto di variare a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

1 ter A decorrere dal 1° gennaio 2025 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, in deroga a quanto indicato dal T.U.I.R., nelle seguenti misure:

0 € – 28.000 €	0,65%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, come previsto dal comma 142 lett. c), punto 2), legge n. 296 del 27/12/2006.

3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

4. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite delibera consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno d'imposta 2008, viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore a € 10.000,00.
- 2 bis Dall'anno di imposta 2011, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 12.000,00.
- 2 ter Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 15.000,00
3. Per i redditi Irpef superiori alle soglie sopracitate, l'addizionale comunale è dovuta per intero.
4. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e delle soglie di esenzione vigenti l'anno precedente.

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta N. 2024 / 3993
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE
DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 06/12/2024

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2024 / 3993
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE
DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Li, 04/12/2024

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2024 / 3993
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE
DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 11/12/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
BARBATO SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 del 19/12/2024

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 16/01/2025 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 27/01/2025.

Città di Rivoli, 12/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BARBATO SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 del 19/12/2024

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE RELATIVE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01.01.2025.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025

Rivoli, 03/02/2025

BARBATO SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)